

**COMUNE DI GRAGLIA**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

**DELIBERAZIONE**  
**N. 26**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: *IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI A VALERE PER L'ANNO 2022*

L'anno **duemilaventuno**, addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** trenta nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ROCCHI ELENA - Sindaco	Sì
2. CHIAVENUTO GIULIO - Vice Sindaco	Sì
3. FERRARI FRANCO - Consigliere	Sì
4. BERTINETTI FRANCO - Consigliere	Sì
5. DEANDREIS HELGA - Consigliere	Sì
6. MUSSONE FRANCESCA - Consigliere	Sì
7. PERINETTO MAURIZIO - Consigliere	Sì
8. SALMASI RAFFAELA - Consigliere	Sì
9. GACON RENALDO - Consigliere	Giust.
10. NICOLO MONICA - Consigliere	Sì
11. ORLASSINO MARIO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale LO MANTO Dr. Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, sig.ra ROCCHI ELENA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: *IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI A VALERE PER L'ANNO 2022*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2019 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 è differito al 31 marzo 2020:

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale:

- introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;
- l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
- l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo azzerarla;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari

al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;

- a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
- è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
  - i fabbricati di interesse storico e artistico;
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale;
- è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
- per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
- il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di convogliare le misure delle aliquote stabilite per la TASI nella nuova IMU in quanto l'ente non è in grado di sostenere l'abolizione completa dell'entrata collegata alla tassa eliminata, e al momento non è certo l'impatto che la modifica di legge apporterà sul bilancio comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE le aliquote e detrazioni nuova IMU per l'anno 2022, così come nella tabella sotto riportata:

Abitazione principale e relative pertinenze, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1, A/8 e A/9	5,30 per mille
Aliquota per <b>altri fabbricati (ordinaria )</b> comprese le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto	8,90 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato	8,90 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille
Aliquota Aree fabbricabili	8,90 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti qualora non esenti	8,90 per mille
Immobili ad uso produttivo (D)	8,90 per mille (di cui 7,60 per mille riservata allo Stato)
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	8,90 per mille

3. DI DARE ATTO che le scadenze restano invariate: 16 Giugno 2022 e 16 Dicembre 2022;
4. DI PRECISARE che sono inefficaci le precedenti deliberazioni in tema di aliquote IMU – TASI;
5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. DI FORNIRE indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to digitalmente  
ROCCHI Avv. Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to digitalmente  
LO MANTO Dr. Nicoletta

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet.. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificato dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Graglia.*